

## PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. <i>384</i><br>del <i>28/08/2014</i> | Oggetto: Disposizioni per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario nell'area del Monte Bove |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL DIRETTORE

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### VISTI

- il D.M. del 03/02/1990;
- la legge 394/1991 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco e in particolare l'art. 35;
- il D.lgs n. 165/2001;
- la direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- il DPR n. 357/1997 e s.m.i.;

VISTO il proprio decreto n. 20 del 28/01/2009;

VISTO l'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario confermare, fino al 30 giugno 2009, la disposizione di cui al D.D. n. 20 del 28/01/2009;

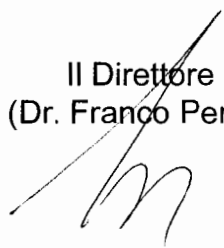
### DECRETA

1. Di consentire a livello sperimentare, in deroga alla misura urgente di conservazione di cui al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto delle seguenti disposizioni, in cui le indicazioni delle aree e dei percorsi fanno riferimento alla cartografia dell'allegato A) al presente atto:
  - a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;
  - b. nell'area B3 non è comunque consentito lo svolgimento di attività alpinistiche durante l'intero anno;
  - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi indicati nelle modalità di cui al capo III dell'allegato A) al presente atto;



- d. lo svolgimento delle attività di cui al punto a deve essere comunicata secondo le modalità di cui al capo III dell'allegato A) al presente atto;
- e. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area A della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per l'area B1 della parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per l'area B2 della parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6.
2. Di disporre che le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove e rispettivamente indicati con [11] e [12] nella cartografia di cui all'allegato A);
3. Di approvare lo schema di "Documento informativo sulle attività e discipline alpinistiche nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, in particolare, nell'area del M. Bove", di cui all'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevedendo che eventuali rettifiche, adeguamenti o modifiche formali di tale schema possono essere effettuate dal Parco senza ulteriori atti;
4. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui all'allegato A);
5. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, la violazione delle suddette disposizioni - e, conseguentemente, delle modalità di svolgimento delle attività alpinistiche nell'area del M. Bove, di cui al capo III dell'allegato A) - è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00 e che, ai sensi del D.P. n. 48/2014, qualora la stessa violazione delle disposizioni sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato;
6. Di stabilire che le deroghe e le disposizioni di cui al presente decreto sono immediatamente esecutive e sono valide fino all'entrata in vigore delle misure di conservazione definitive, ovvero del regolamento del Parco, fatto salvo il successivo punto;
7. Di stabilire che il Parco si riserva di revocare o modificare, anche in via d'urgenza, le deroghe di cui al presente decreto qualora vengono rilevate violazioni o criticità nella loro applicazione o difficoltà nel monitoraggio e controllo delle attività alpinistiche o situazioni di rischio per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario.

Il Direttore  
(Dr. Franco Perco)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### PREMESSO

- che l'area del M. Bove ricade all'interno del S.I.C. IT5340004 "Monte Bove" e della Z.P.S. IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore";
- che con DCS n. 8 del 31/03/2005 è stato approvato il Piano di idoneità per il Camoscio appenninico, predisposto nell'ambito del progetto Life-Natura 2002 "Conservazione di *Rupicapra pyrenaica ornata* nell'Appennino centrale";
- che con DCS n. 15/2006 è stato adottato il "Piano di Azione Nazionale per il Camoscio appenninico" redatto nel 2001 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Ministero dell'Ambiente;
- che dal 10/09/2008 sono stati attuati con successo i primi interventi di immissione dei camosci nell'area del M. Bove, per complessivi 30 individui, anche nell'ambito del progetto LIFE NAT/IT/000183 "coornata";
- che, come evidenziato dalle attività di monitoraggio e dalle elaborazioni dei dati effettuate dall'Università degli Studi di Siena la neocolonia di camoscio appenninico, attualmente formata da 54 individui, utilizza prevalentemente l'area del M. Bove soprattutto durante le fasi più delicate di svernamento nonché dei parti e dello svezzamento dei piccoli;
- che il camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) è classificato come sottospecie "vulnerabile" nella lista rossa dei mammiferi redatta nel 2008 dall'IUCN (*Unione Internazionale per la Conservazione della Natura*) ed è inserito, come specie prioritaria, negli allegati II e IV della Direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- che l'area del M. Bove è altresì interessata dalla presenza, come nidificanti, di uccelli rupicoli di interesse comunitario di cui all'allegato I alla Direttiva 79/409/CEE, tra i quali l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e il gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), come anche evidenziato dallo studio di screening per la valutazione di incidenza del Piano per il Parco;

VISTE le "Prime Misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo", approvate con DCS n. 35 del 28/06/2007 e s.m.i., e, in particolare:

- l'art. 1, comma 4: [...]  
"c. le attività di arrampicata sono vietate nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 agosto nelle aree di riproduzione di specie ornitiche rupicole di interesse conservazionistico;  
d. è comunque vietata l'apertura di nuove vie attrezzate di arrampicata nelle aree di riproduzione delle specie ornitiche di particolare interesse conservazionistico;  
e. le attività di volo libero sono vietate nelle aree e nei periodi particolarmente importanti per la biologia delle specie ornitiche di interesse conservazionistico."
- l'art. 1, comma 5: "L'entrata in vigore dei divieti di cui ai punti c ed e del precedente articolo è subordinata alla individuazione e approvazione, da parte del Direttore del Parco, delle aree e dei periodi ivi richiamati; tale provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Parco: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)."
- l'art. 5, comma 2: "le azioni e le misure da promuovere prioritariamente ai fini della tutela e della valorizzazione dei siti Natura 2000 del Parco sono le seguenti: [...] f. programma di reintroduzione del camoscio appenninico e relativo piano di idoneità, approvato con DCS n. 8 del 31/03/2005";
- l'art. 5, comma 3: "nei casi in cui vengano evidenziate situazioni di rischio nei confronti degli habitat o delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, o comunque di interesse conservazionistico per il Parco, il Direttore può disporre specifiche misure urgenti di conservazione";

VISTO il Piano di Idoneità citato in premessa e, in particolare, il paragrafo E3 (attività turistico escursionistiche) in cui si evidenzia come "[...] le attività turistico escursionistiche presenti a diverso livello nei tre Parchi possano esercitare un notevole impatto negativo sullo sviluppo e conservazione delle popolazioni di *Rupicapra pyrenaica ornata*" e che nelle aree individuate come idonee per il camoscio si ritiene necessario, tra l'altro, prevedere il "divieto di esercitare attività di



sci-alpinismo e arrampicata nelle aree di svernamento, la cui tranquillità risulta fondamentale per la conservazione della specie”;

VISTI i Decreti del Direttore n. 20 del 28/01/2009, n. 118 del 24/03/2009 e n. 254 del 23/06/2009, con cui era stata disposta una misura urgente e temporanea per la tutela degli esemplari di Camoscio appenninico reintrodotti nel Parco prevedendo il divieto di accesso nell'area di cui all'allegato A) agli stessi atti fino al 31 dicembre 2009;

VISTO il D.D. n. 542 del 21/12/2009 con cui è stata modificata la disposizione urgente e temporanea di cui al DD n. 254/2009, prevedendo il divieto di accesso nelle aree A e B di cui all'allegato 1) allo stesso atto, come di seguito riportato:

- a. dal 1 novembre al 30 aprile è vietato l'accesso nell'area A;
- b. dal 1 maggio al 31 ottobre è vietato l'accesso nell'area B;

CONSIDERATO che:

- come anche evidenziato nelle relazioni dell'Università degli Studi di Siena, la suddetta disposizione è finora risultata adeguata alle esigenze di conservazione del camoscio appenninico;
- nel 2013 è stato raggiunto l'obiettivo di 30 individui di camoscio appenninico rilasciati, valutato come numero minimo necessario al raggiungimento della popolazione minima vitale;
- possono essere valutate misure di conservazione adeguate alla nuova condizione della neocolonia di camoscio appenninico, che risulta meno vulnerabile;

VISTO il D.M. del 17/10/2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) e, in particolare, l'art. 6, punto 3, il quale prevede, tra l'altro, "la regolamentazione di avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

VISTA la relazione, acquisita al prot. n. 1666 del 28/03/2013, del Collegio Regionale delle Guide Alpine, Maestri di alpinismo e Accompagnatori di media montagna delle Marche, in merito alla fruizione alpinistica del M. Bove;

VISTA la relazione dell'Università degli Studi di Siena "Analisi dei dati radiotelemetrici in funzione delle vie di arrampicata e delle vie di roccia", acquisita al prot. n. 722 dell'11/02/2014;

CONSIDERATO che sono pervenute, da parte di professionisti e frequentatori della montagna, alcune proposte di regolamentazione dell'area del M. Bove, tra cui la proposta acquisita al prot. n. 6771 del 30/12/2013;

VISTO il verbale della riunione del 13/02/2014 (prot. n. 861 del 14/02/2014) e rilevato che, relativamente alle attività alpinistiche, considerato il raggiungimento degli obiettivi di immissione ritenuti necessari al raggiungimento della MVP, si ritiene possibile, a livello sperimentale, consentire tali attività nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. nei mesi di massima criticità) in relazione ai parti, dal 1 maggio al 15 luglio le attività alpinistiche non sono consentite in entrambe le aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009;
- b. nella via 10B (variante della via diretta Nord Gigliotti-Marchini) le attività alpinistiche possono essere consentite solo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- c. nelle altre vie, e con esclusione del periodo dal 1 maggio al 15 luglio, le attività alpinistiche possono essere consentite nel rispetto dei successivi punti;
- d. può essere valutato di consentire le attività alpinistiche prioritariamente da parte di Guide Alpine e Istruttori di alpinismo del Club Alpino Italiano, nonché da gruppi da essi guidati;

- e. viene valutato compatibile con le esigenze di conservazione il seguente numero massimo giornaliero di alpinisti: 9 per l'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 9 per la parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 6 per la parete Est del M. Bove Nord.
- f. dovranno essere definiti, in collaborazione con il Collegio delle Guide Alpine, i punti di accesso e di uscita dalle vie alpinistiche.

VISTO il verbale dell'incontro pubblico dell'08/07/1014 (prot. n. 4725 del 13/08/2014);

VISTO il DP n. 47 del 07/08/2014 con cui si è stabilito, tra l'altro, di proseguire le attività di partecipazione finalizzate a promuovere una pratica sostenibile e responsabile delle attività alpinistiche e discipline alpinistiche e sportive e ricreative correlate, nonché a gestire tali attività al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti e delle esigenze di conservazione e tutela degli ecosistemi, degli habitat e della fauna, anche mediante accordi con il CAI e il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche;

VISTO il Verbale (prot. n. 4894 del 26/08/2014) del V Incontro del Comitato Permanente di Coordinamento del Progetto Life CORNATA tenutosi il 24/02/2014 presso il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l'accordo quadro di collaborazione sottoscritto l'11/03/2000 con il Club Alpino Italiano (CAI) (Rep. n. 226);

VISTA la convezione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche, approvata con DD n. 351 del 12/08/2014 e stipulata lo stesso giorno (Rep. n. 36 e prot. n. 4770 del 18/08/2014);

VISTE le note inviate al CAI e al Collegio Guide Alpine il 13/08/2014 (prot. n. 4723) e il 26/08/2014 (prot. n. 4909);

VISTO il D.P. n. 48 del 28/08/2014 immediatamente esecutivo, con cui si è stabilito:

1. Di delegare il Direttore del Parco ad emanare a livello sperimentare disposizioni in merito alle attività e discipline alpinistiche nell'Area del M. Bove - e relative modalità di svolgimento - consentendo, anche in deroga al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;
  - b. nell'area circostante la via 10B (variante della via diretta Nord Gigliotti-Marchini) le attività alpinistiche non sono comunque consentite durante l'intero anno;
  - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi stabiliti in relazione alle esigenze di conservazione;
  - d. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per la parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per la parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6;
  - e. le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove;
2. Di stabilire che il Direttore può valutare deroghe al punto 1a nel versante Nord dell'area A dal 1 novembre al 30 aprile nonché revocare o modificare, anche in via d'urgenza, le disposizioni di cui al precedente punto qualora vengono rilevate violazioni o criticità nella loro applicazione o difficoltà nel monitoraggio e controllo delle attività alpinistiche o situazioni di rischio per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario;
3. Di stabilire che qualora la stessa violazione delle disposizioni di cui al punto 1 sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è



raddoppiato;

VISTO il documento sulle attività e discipline alpinistiche nel Parco Nazionale dei monti Sibillini e, in particolare, nell'area del M. Bove, prodotto dal Collegio regionale delle Guide Alpine delle Marche e acquisito al prot. n. 4949 del 28/08/2014;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., la violazione della presente disposizione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00, fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

VISTI

- il D.M. del 03/02/1990;
- la legge 394/1991 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco e in particolare l'art. 35;
- il D.lgs n. 165/2001;
- la direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- il DPR n. 357/1997 e s.m.i.;

#### SI PROPONE

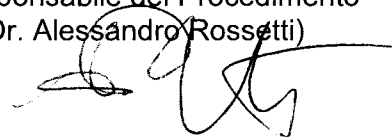
1. Di consentire a livello sperimentare, in deroga alla misura urgente di conservazione di cui al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto delle seguenti disposizioni, in cui le indicazioni delle aree e dei percorsi fanno riferimento alla cartografia dell'allegato A) al presente atto:
  - a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;
  - b. nell'area B3 non è comunque consentito lo svolgimento di attività alpinistiche durante l'intero anno;
  - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi indicati nelle modalità di cui al capo III dell'allegato A) al presente atto;
  - d. lo svolgimento delle attività di cui al punto a deve essere comunicata secondo le modalità di cui al capo III dell'allegato A) al presente atto;
  - e. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area A della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per l'area B1 della parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per l'area B2 della parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6.
2. Di disporre che le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove e rispettivamente indicati con [11] e [12] nella cartografia di cui all'allegato A);
3. Di approvare lo schema di "Documento informativo sulle attività e discipline alpinistiche nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, in particolare, nell'area del M. Bove", di cui all'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevedendo che eventuali rettifiche, adeguamenti o modifiche formali di tale schema possono essere effettuate dal Parco senza ulteriori atti;
4. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui all'allegato A);



5. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, la violazione delle suddette disposizioni - e, conseguentemente, delle modalità di svolgimento delle attività alpinistiche nell'area del M. Bove, di cui al capo III dell'allegato A) - è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00 e che, ai sensi del D.P. n. 48/2014, qualora la stessa violazione delle disposizioni sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato;
6. Di stabilire che le deroghe e le disposizioni di cui al presente decreto sono immediatamente esecutive e sono valide fino all'entrata in vigore delle misure di conservazione definitive, ovvero del regolamento del Parco, fatto salvo il successivo punto;
7. Di stabilire che il Parco si riserva di revocare o modificare, anche in via d'urgenza, le deroghe di cui al presente decreto qualora vengono rilevate violazioni o criticità nella loro applicazione o difficoltà nel monitoraggio e controllo delle attività alpinistiche o situazioni di rischio per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario.

Visso, 29/08/2014

Il Responsabile del Procedimento  
(Dr. Alessandro Rossetti)



# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## ALL.A) - SCHEMA DI DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ E DISCIPLINE ALPINISTICHE NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI E, IN PARTICOLARE, NELL'AREA DEL M. BOVE

### I - NOTE INFORMATIVE E DEFINIZIONI

#### Premessa

Il Massiccio del M. Bove è situato all'interno del Parco Nazionale dei monti Sibillini e comprende le cime di M. Bove Sud (2169 m), M. Bove Nord (2112 m), M. Bico (2052 m) e Croce di M. Bove (1905 m), le quali racchiudono l'anfiteatro di origine glaciale della Val di Bove. Il massiccio, di origine prevalentemente calcarea, è caratterizzato da ambienti di eccezionale valore naturalistico, con boschi, praterie montane e d'altitudine e imponenti pareti di roccia. La flora e la fauna sono peculiari e includono specie rare ed endemiche tra cui gli uccelli rupicoli di interesse comunitario aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*).

Dal 2008 il M. Bove è stata interessata dal progetto di reintroduzione del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) anche nell'ambito del progetto LIFE denominato "coornata". Il Camoscio appenninico è inserito, come specie prioritaria, negli allegati II e IV della Direttiva "habitat" 92/43/CEE. Il massiccio del M. Bove costituisce la principale area di presenza della neocolonia di Camoscio appenninico, attualmente costituita da circa 70 individui, soprattutto durante le delicate fasi di svernamento, dei parti e di svezzamento dei piccoli.

Oltre che all'interno del Parco Nazionale, l'area del M. Bove ricade all'interno del S.I.C. IT5340004 "Monte Bove" e della Z.P.S. IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore".

L'area del M. Bove è inoltre interessata dalla pratica di attività agro-silvo-pastorali nonché sportive e turistico ricreative, con particolare riferimento all'escursionismo e alle attività e discipline alpinistiche.

#### Compiti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

- garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, ai sensi della legge n. 394/1991 e smi; in particolare, il Parco ha il compito di disciplinare, tra l'altro, lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, al fine di garantire la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- gestire i Siti Natura 2000 al fine di garantire la conservazione delle specie e degli habitat di importanza comunitaria ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e smi e del D.M. del 17/10/2007;
- garantire e promuovere in coerenza con i principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile una fruizione responsabile del Parco.

#### DEFINIZIONI

**Attività e Discipline alpinistiche:** le attività di alpinismo, di arrampicata, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, torrentistiche e di mountain bike, comprese le attività a queste collegate, svolte in modo autonomo o in accompagnamento, a livello professionale e non, in qualsiasi stagione e su qualsiasi terreno, ivi compresi terreni innevati e non, roccia, ghiaccio e media montagna.

**Alpinismo o attività alpinistiche:** attività di salita in montagna su roccia, ghiaccio e misto effettuata con l'utilizzo della "normale dotazione alpinistica".

**Normale dotazione alpinistica:** attrezzatura utilizzata per la sicurezza, la protezione e la progressione nello svolgimento dell'alpinismo e composta da: imbraco, corda, casco, moschettoni, rinvii, discensore/assicuratore, protezioni (anelli di fettuccia e cordini, dadi, friend, tricam e simili, serie di chiodi a lama per fessure, martello).

## II - NORME

### GENERALI

Tutte le norme in vigore nel Parco sono pubblicate sul sito [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net), alla voce "regolamenti".

Nell'intero territorio del Parco lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche è regolamentato dal Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i. nonché dalle prime misure di conservazione dei siti natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico-ricreativo, approvate con D.C.S. n. 35/2007 e smi.

Coerentemente con le finalità di conservazione del Parco e le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 394/1991, le attività e discipline alpinistiche nell'intero territorio del Parco possono essere svolte senza compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; a tal fine, in particolare, non è consentito:

- modificare le rocce e gli habitat e utilizzare mezzi invasivi, come il trapano a scoppio o a batteria;
- eseguire interventi o segnaletiche di qualsiasi genere, ivi comprese indicazioni con l'uso di vernici nonché la realizzazione o il miglioramenti di appigli e appoggi con l'uso di martello o resine;
- sostituire o integrare gli ancoraggi di protezione o di sosta con "chiodi" che per la loro installazione richiedono la foratura della roccia (come Spit Roc, Fix, Resinati, Multimonti, ecc.);
- posizionare strutture fisse di qualsiasi genere, ivi comprese catene, cavi d'acciaio, insegne e targhe;
- abbandonare rifiuti e attrezzature di qualsiasi genere, ivi comprese corde fisse.

Deroghe ai suddetti divieti possono essere concesse solo nell'ambito di progetti del Parco o comunque di interventi, incluse le attività di esercitazione da parte del CNSAS, preventivamente autorizzati dal Parco.

### MONTE BOVE

Nell'area del M. Bove vige la misura urgente di conservazione di cui al D.D. n. 542 del 21/12/2009.

- nell' area A: dal 1 novembre al 30 aprile;
- nell' area B: dal 1 maggio al 31 ottobre;

*N.B.: Nella cartografia allegata al presente documento si fa riferimento alle suddette aree A e B; l'area B è stata suddivisa nei settori B1 (parete nord del M. Bove Nord, incluso lo "spigolo"), B2 (parete est del M. Bove Nord, inclusa Punta Anna) e B3 (Fraonare).*

Con D.D. n.  è stato disposto quanto segue:

1. Di consentire a livello sperimentare, in deroga alla misura urgente di conservazione di cui al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto delle seguenti disposizioni, in cui le indicazioni delle aree e dei percorsi fanno riferimento alla cartografia allegata al presente documento:



- a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;
  - b. nell'area B3 non è comunque consentito lo svolgimento di attività alpinistiche durante l'intero anno;
  - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi indicati nelle modalità di cui al successivo capo III;
  - d. lo svolgimento delle attività di cui al punto a deve essere comunicata secondo le modalità di cui al successivo capo III del presente documento;
  - e. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area A della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per l'area B1 della parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per l'area B2 della parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6.
2. Le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove e rispettivamente indicati con [11] e [12] nella cartografia allegata;

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, la violazione delle suddette disposizioni - e, conseguentemente, delle modalità di svolgimento delle attività alpinistiche nell'area del M. Bove, di cui al capo III dell'allegato A) - è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00 e che, ai sensi del D.P. n. 48/2014, qualora la stessa violazione delle disposizioni sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato.

### ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE E A CAVALLO

In tutto il territorio del Parco sono in vigore le norme di cui al Disciplinare, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i. In particolare, il Disciplinare vieta il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere, mentre prevede l'obbligo della preventiva comunicazione per attività escursionistiche svolte a cavallo o in mountain bike nelle zone A e B del Piano per il Parco e con un numero di partecipanti superiore a 30, se non accompagnati da Guide ufficiali ed esclusive del Parco.

Inoltre, per l'area del M. Bove, l'ordinanza sindacale del Comune di Ussita n. 23 del 07/08/2014 vieta il transito alle biciclette da montagna (Mountain bike) nell'area della Val di Bove e relative creste del Monte Bove.

Si sottolinea comunque che il transito con MTB in aree particolarmente sensibili, quali le aree sommitali e, più in generale, situate nella zona A di riserva integrale del Parco, può comportare processi di degrado del suolo e della vegetazione e maggiori rischi di danno e disturbo alla fauna e, in tal senso, in attesa del Regolamento del Parco, valgono le misure generali di conservazione della L. n. 394/1991 e s.m.i.

### COLLE DELLE CUPAIE

Nell'area di Colle delle Cupaie (Comune di Norcia) è in vigore la Disposizione di cui al D.D. n. 238 del 07/05/2013, che vieta nell'area dal 1 febbraio al 30 giugno di ogni anno, lo svolgimento di attività di arrampicata in qualunque forma.

### III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ALPINISTICHE NELL'AREA DEL M. BOVE

#### COMUNICAZIONE

La pratica dell'Alpinismo nell'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte) e del M. Bove Nord ai sensi del D.D. , deve essere comunicata, almeno 2 giorni prima della data prevista per l'attività, al Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: [info@guidealpinemarche.com](mailto:info@guidealpinemarche.com).

La comunicazione deve specificare le seguenti informazioni:

- a. Nome e cognome dei partecipanti (specificando l'eventuale presenza di Guide Alpine);
- b. Giorno prevista per l'attività alpinistica;
- c. Versante interessato dall'attività (A, B1 o B2) e via; la via può essere cambiata per motivi imprevisti anche lo stesso giorno dell'attività.

Il Collegio risponde alle comunicazioni dichiarando la conformità o meno alle disposizioni e ai limiti numerici di cui al suddetto decreto; la dichiarazione di conformità vale come autorizzazione allo svolgimento delle attività in questione e deve essere tenuta dal responsabile delle attività durante lo svolgimento delle stesse attività. In caso contrario l'attività comunicata non può essere svolta.

#### Percorsi di avvicinamento e rientro

Nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi indicati nella cartografia allegata e di seguito specificati:

#### Area A

(da Croce di M. Bove alle Quinte)  
**dal 16 luglio al 31 ottobre**

- **Croce di M. Bove**

##### Avvicinamento:

- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [1]
- dalla località Calcara di Ussita [2] o [5 – 6]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (272/E8) [3] [1]

##### Rientro:

*In Estate è vietato percorrere in discesa i ghiaioni prossimi alle Quinte (la Minciurla)*

- località Frontignano di Ussita o Calcara di Ussita (tratto sentiero E8/270 e 272) [2]
- alla località Calcara di Ussita [6 – 5], in inverno obbligatorio.

- **Quinte**

##### Avvicinamento:

- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [3a] [3b]
- dalla località Calcara di Ussita [2]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (272/E8) [3a] [3b]

##### Rientro:

*E' vietato percorrere in discesa i ghiaioni prossimi alle Quinte (la Minciurla)*

- sentiero margine superiore del rimboschimento [3] fino al sentiero 270/E8, direzione località Frontignano di Ussita o Calcara di Ussita [2]



### **Area B (B1 e B2)**

(Valle Romana, Punta Anna, parete Est del M. Bove Nord, Spalti Orientale, Centrale e Occidentale della parete Nord del M. Bove Nord)

**dal 16 luglio al 30 aprile**

- **Punta Anna**

Avvicinamento:

- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [4]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (tratto sentiero 272) [4]

Rientro

*In estate è vietato percorrere in discesa il canale di Valle Romana*

- per la Val di Bove alla località Frontignano di Ussita [4] (tratto sentiero 272/E8)
- alla seggiovia Selva Piana [4] (tratto sentiero 272)

Avvicinamento e rientro inverno:

- Casali - Valle Romana (tratto sentiero 275) [9]
- dalla località Frontignano di Ussita (tratto sentiero E8/272 – Val di Bove) [4]
- dall'arrivo seggiovia Selvapiana (tratto sentiero 272) [4]

- **Parete Est del M. Bove Nord, Spalti Orientale, Centrale e Occidentale della parete Nord del M. Bove Nord:**

Avvicinamento:

- da Calcara di Ussita [5] – [7] – [8]

Rientro

*In estate è vietato percorrere in discesa il canale di Valle Romana*

- dalla Val di Bove (tratto sentiero E8/270 e 272) a Calcara di Ussita [2] [

Avvicinamento e rientro inverno:

- Casali - Valle Romana (tratto sentiero 275) [9]
- Calcara - Valle Romana [9,5]

273

270

B2

Monte Bove Nord

Punta Anna

B1

270

272

272

B3

Croce di Monte Bove

Proboscideario

Quinte

A

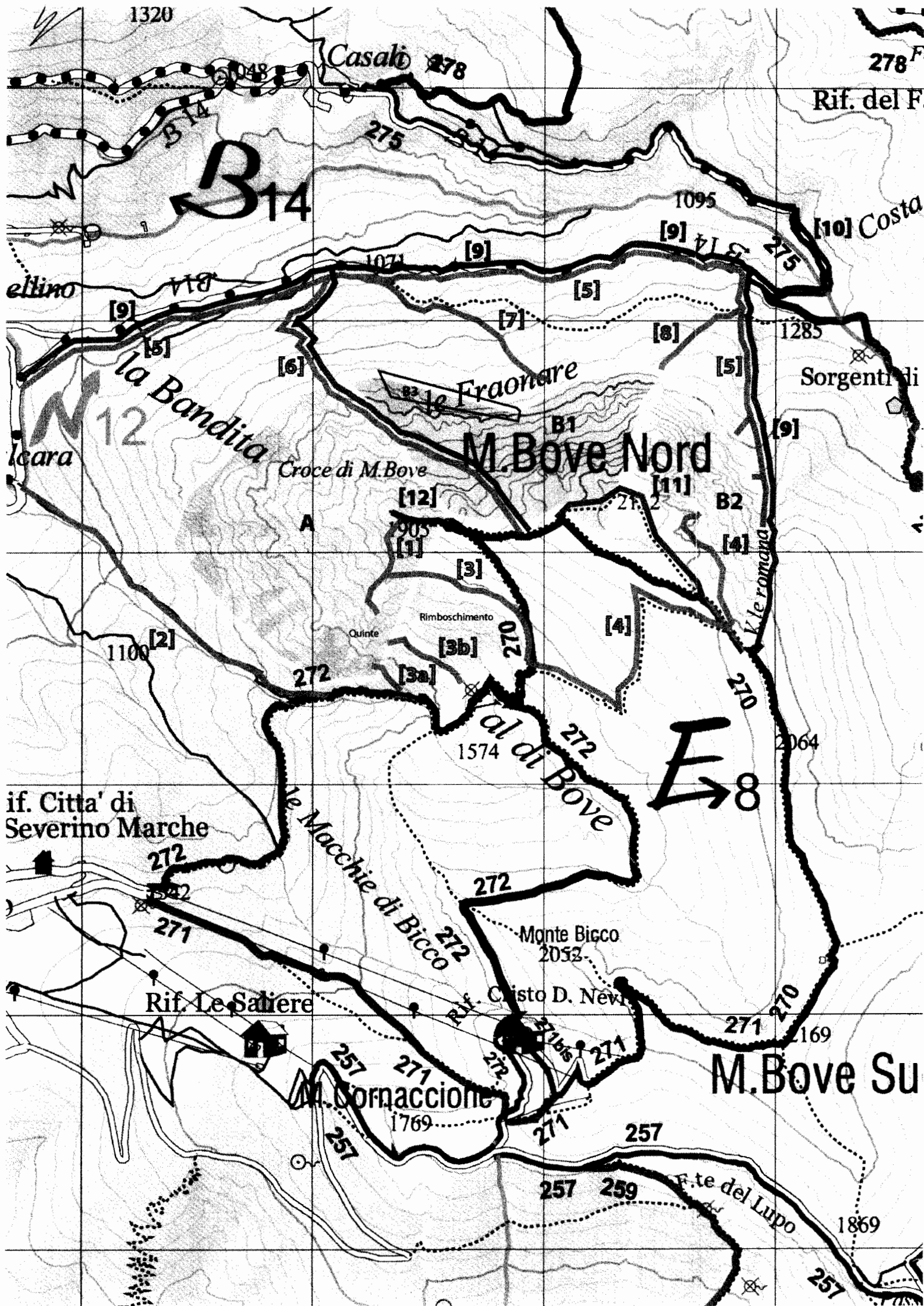
272

Frontignano

Calata

Calata







Punta Anna

M. Bove Nord

Spalto  
Orientale

Spalto  
Centrale

Spalto  
Occidentale

Becco Nord

Croce di M. Bove

Torrione Grotta del Diavolo

**B2**

**B1**

**B3**

**A**

